



TRIBUNALE DI PALERMO
~ Sezione Esecuzioni Immobiliari ~

Il Giudice dell'esecuzione

letta l'istanza di sospensione *ex art. 624-bis c.p.c.* depositata in data 24.06.2022 dalla creditrice procedente;

rilevato che non vi sono altri creditori intervenuti;

ritenuta l'ammissibilità dell'istanza in oggetto;

ritenuta non necessaria, ai fini dell'accoglimento dell'istanza, l'audizione e l'adesione del debitore esecutato (stante la posizione di mera soggezione processuale e la carenza di interesse alla prosecuzione dell'azione esecutiva), al quale dovrà comunque darsi avviso della sospensione;

visto l'art. 624-*bis* c.p.c.,

SOSPENDE

la procedura esecutiva n. 578/201a R.G.Es. fino al **04 novembre 2024**;

AVVISA

- che, in caso di mancato deposito, entro 10 giorni dalla scadenza del predetto termine, di istanza per la fissazione dell'udienza in cui il processo dovrà proseguire, l'estinzione opererà di diritto *ex art. 630 c.p.c.*;
- che, in qualsiasi momento, su richiesta di uno dei creditori muniti di titolo, l'ordinanza di sospensione sarà revocata con immediata fissazione dell'udienza per la prosecuzione del processo esecutivo;
- che non saranno concesse ulteriori sospensioni;

Si comunic alle parti e agli ausiliari a cura della Cancelleria.

Palermo, 04 luglio 2022

Il Giudice dell'esecuzione

Grazia Giuffrida

